

# Squilibri finanziari ai raggi X

Pagina a cura

DI GIOVANNI VALCARENCHI  
E RAFFAELE PELLINO

**S**quilibri finanziari possono determinare situazioni di crisi aziendale e la crisi si connette alla mancanza di continuità. Se, da una parte, resta ferma l'indicazione nel documento di bilancio delle informazioni di natura qualitativa, dall'altra, appare non sempre di facile determinazione una stima quantitativa dei fattori che hanno avuto un impatto sulla situazione aziendale.

L'elaborazione di stime attendibili risulta minata dalle situazioni schizofreniche di mercato, dall'andamento altalenante della domanda e dal blocco di alcuni mercati di sbocco o di approvvigionamento.

La difficoltà, quindi, di redigere piani aziendali futuri attendibili ha, di certo, un impatto non trascurabile sulla possibilità di dimostrare la prosecuzione dell'attività in una ottica di continuità.

A fronte di tale situazione complessiva, se l'impresa è in grado di stimare in termini quantitativi l'impatto della crisi e tali evidenze siano significative per l'impresa e affidabili per il mercato, appare possibile l'inserimento di tali stime nell'ambito della nota integrativa.

È chiaro che il contenuto informativo della nota integrativa dovrà essere agganciato alla capacità dell'impresa di prefigurare elementi quantitativi affidabili, senza incorrere nel rischio di confondere le incertezze con i problemi endemici o preesistenti rispetto alla crisi. Non esiste il problema delle previsioni, invece, se manca la liquidità necessaria per assolvere ai propri impegni, salvo non si trovi-

no concrete fonti alternative.

Tuttavia, se l'impresa ha proseguito l'attività senza subire contraccolpi informativi dovrà essere caratterizzata da una sostanziale continuità senza l'evidenziazione di variabili che possano aver avuto effetti sulla situazione economico-patrimoniale.

Richiamando ancora una volta la linea tracciata dall'Oic 11, si evidenzia che i casi più ricorrenti nella prassi operativa che mettono a rischio la continuità aziendale restano quelli legati allo stato di crisi dell'azienda. In questi casi, non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno. In particolare, l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

Solo nel caso in cui gli amministratori accertino una delle cause di scioglimento della società, il bilancio sarà redatto "senza" la prospettiva della continuazione dell'attività, con conseguente applicazione dei criteri di funzionamento, tenendo conto di un più ristretto orizzonte temporale. Restano da riportare in nota integrativa anche i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche se detti fatti aziendali non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio in chiusura, la loro mancata indicazioni potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informativa societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Infine, un aspetto che po-

trebbe avere un impatto non trascurabile sul concetto di continuità aziendale è quello concernente le disposizioni in materia di "adeguati assetti" organizzativi; con l'entrata in vigore del cosiddetto Codice della crisi d'impresa, infatti, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi, le imprese devono adottare misure idonee che permettano di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di crisi (articolo 3, comma 3, dlgs n.14/2019).

Considerato che la continuità aziendale si basa su una valutazione dei dati "prospettici" è chiaro che uno squilibrio economico-finanziario rappresenta, una volta segnalato dagli strumenti adottati, una situazione di possibile rischio, anche sul piano della continuità aziendale, da tenere costantemente monitorato mediante report periodici.

Tanto più che la giurisprudenza pare orientarsi nella individuazione di un evidente rischio di responsabilità in capo ai gestori che non colgano in modo pronto ed efficace i segnali restituiti dagli adeguati assetti. Se, per esempio, manca la liquidità per la copertura dei debiti e non sussistono fonti alternative da attivare, le prospettive di continuità sono davvero scarse, salvo sperare nel miracolo.

— Riproduzione riservata —



## Fattori di rischio (e non solo) trovano ampio spazio nella nota integrativa

Nella nota integrativa spazio ai fattori di rischio aziendale. Così, se la prospettiva della continuità aziendale resta centrale nella valutazione degli amministratori, il bilancio di esercizio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Occorrerà, pertanto, fornire in nota integrativa un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare a operare senza incertezze. In particolare, dovranno essere fornite una serie di informazioni capaci di delineare un quadro prospettico della situazione aziendale: si tratta degli eventuali fattori di "rischio", delle incertezze identificate circa la capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante nonché della pianificazione necessaria per far fronte a tali rischi e incertezze. Di certo, nel caso in cui l'impresa abbia applicato, nei bilanci passati,

le disposizioni derogatorie al principio della continuità, occorrerà essere ancora più convincenti, così come particolare attenzione dovrà essere posta nel caso in cui si sia profittato del regime derogatorio di gestione delle perdite civili. Nel caso in cui, invece, nell'arco temporale futuro di riferimento (12 mesi), non sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa dovranno essere descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Sarà la nota integrativa a dover fornire una adeguata descrizione delle situazioni di incertezza della società e dei relativi effetti sulla situazione economico-patrimoniale. Tuttavia, anche quando viene a mancare il presupposto della continuità ma non risultano ancora accertate cause di scioglimento, la società Oic adopererà

a valutare le voci di bilancio secondo le ordinarie modalità tenendo conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. Tra le esemplificazioni dell'Oic non passa inosservata quella riguardante i contratti esistenti. Il limitato orizzonte temporale di riferimento può, infatti, comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti. Pertanto, la nota integrativa dovrà farsi carico di dare una adeguata descrizione delle situazioni di incertezza e dei relativi effetti. Sarà, in ogni, compito degli amministratori acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale, anche tenendo conto della situa-

zione finanziaria della società e della sua capacità di disporre della necessaria liquidità per far fronte ai debiti di prossima scadenza. Resta fermo che il redattore del bilancio deve fornire in nota integrativa non solo una informativa delle scelte fatte ma anche un quadro aggiornato della capacità dell'azienda di continuare a operare in futuro. Compilare correttamente il documento accompagnatorio del bilancio non è semplice, specialmente in periodo di elevata incertezza, ma appare evidente come non si possa confondere tale difficoltà con un alibi che possa mascherare l'evidente incapacità già conclamata (salvo miracoli) di far fronte ai propri impegni. Eventuali accadimenti futuri tradirebbero in modo evidente la mancata considerazione di un elemento palese, con conseguenti responsabilità a carico dell'organo amministrativo.

— © Riproduzione riservata —

### Le situazioni di squilibrio finanziario

|  |   |
|--|---|
| <b>Adeguati assetti e continuità aziendale</b> | Ai sensi del dlgs 14/2019 le imprese devono adottare misure idonee che permettano di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, nonché di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi  |
| <b>Segnali di squilibrio finanziario</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Esistenza di debiti verso dipendenti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, per un importo pari a più della metà dell'importo complessivo mensile delle retribuzioni</li><li>• Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti</li><li>• Esistenza di debiti nei confronti di banche e altri intermediari finanziari scaduti da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni</li><li>• Esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso Inps, Agenzia delle entrate e Agenzia della riscossione, di cui all'art. 25-novies, co.1 del dlgs 14/2019</li></ul> |